UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte anno accademico 2018-2019

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

Classe LM/SNT-1

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione del corso, classe di appartenenza, sede e durata
Art. 2 – Testi normativi di riferimento
Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
Art. 6 - Requisiti di ammissione
Art. 7 – Organizzazione didattica
Art. 8 – Piani di studio
Art. 9 - Programmi di doppia laurea
Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
Art. 12 – Stage e tirocinio
Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche attivato dal Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche dell'Università degli Studi di Pavia e coordinato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dello stesso Ateneo, appartiene alla classe LM-SNT/1 delle Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche di cui al D.M. 8 Gennaio 2009. La durata del Corso di Studio è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (da questo momento 'CLMSIO'), sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti e dal Regolamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio è quello di Scienze Clinico-Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche (da questo momento Dipartimento), che ha la responsabilità didattica e organizzativa del Corso di Studio.
   Per quanto sopra, il Dipartimento si raccorda con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Il Consiglio didattico del Corso di Studio coincide con quello Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche LM-SNT/1, costituito secondo quanto stabilito dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici.
   a) Il Consiglio Didattico ha le funzioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici. Alcune sue funzioni possono essere demandate ad apposite Commissioni nominate dal Consiglio Didattico su proposta del Presidente, alle quali possono partecipare anche il Direttore delle Attività Didattiche e i/il Coordinatori/e Didattici/o di Sezione, il rappresentante dei docenti appartenenti al Servizio Sanitario.
3. Il Consiglio Didattico ha un Presidente le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio Didattico ha un Presidente Vicario, individuato e nominato dal Presidente, le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Consiglio Didattico individua un Responsabile e un Direttore delle Attività Didattiche per ogni Corso di Studio appartenente alla Classe.
6. Il Responsabile del Corso di Studio:
   a) dovrà occuparsi direttamente di definire gli obiettivi e i contenuti del percorso formativo, anche attraverso la compilazione delle apposite sezioni della scheda SUA, di

cui avrà piena responsabilità (progettazione corso);
   b) dovrà raccogliere le informazioni relative agli insegnamenti da attivare e alle relative coperture ai fini della delibera della programmazione didattica da parte del Dipartimento di riferimento (svolgimento del corso);
   c) dovrà coordinare la redazione del rapporto di riesame, anche attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni utili (verifica del corso);
   d) verrà ad assumere il ruolo di referente nei confronti del personale del Dipartimento e della Facoltà ai fini di una corretta lettura e di un proficuo inserimento dei dati della programmazione didattica in SIADI, nei confronti degli uffici di Ateneo coinvolti a diverso titolo nella implementazione della scheda SUA e, da ultimo, nei confronti del MIUR e dell'ANVUR in caso, ad esempio, di visita da parte di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV).
7. Il Direttore delle Attività Didattiche:
   a) deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 5 del D.I. 19 febbraio 2009 ed essere incaricato di almeno un insegnamento/modulo curriculare. L'incarico di Direttore delle Attività Didattiche a personale interno all'Ateneo è attribuito dal Consiglio di Dipartimento responsabile del CdS su proposta del Consiglio Didattico sulla base della valutazione comparativa dei curricula. Qualora non si riuscisse ad individuare un Direttore tra il personale universitario, si procede attraverso una procedura selettiva ai fini dell'attribuzione dell'incarico a personale esterno o appartenente ad Enti convenzionati con l'Ateneo. L'incarico è di durata triennale, rinnovabile, e deve essere espletato, di norma, a tempo pieno.
   b) può essere un dipendente universitario oppure, qualora non fosse presente tale profilo in Ateneo, un dipendente del SSN facente capo al personale delle Aziende Sanitarie facenti parte della rete didattica e convenzionate con appositi protocolli d'intesa;
   c) ha la responsabilità di assicurare l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, verificare la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti, previo raccordo con i/il Coordinatori/e Didattici/o di sezione (Corso di Studio) e i Tutor Professionali se presenti delle strutture accreditate per l'attività di tirocinio.
8. Il Coordinatore Didattico di Sezione, se presente, è identificato dal Direttore delle Strutture Accreditate per le attività di tirocinio e proposto al Consiglio Didattico dal quale viene nominato annualmente.
   a) Il Coordinatore Didattico di Sezione se presente, deve inserire nel "progetto riabilitativo di struttura" dell'unità operativa in cui opera, l'attività di tirocinio professionalizzante in maniera tale che possa integrarsi sia con gli insegnamenti teorici, sia con l'attività di riabilitazione e cura propri dell'Ente di appartenenza, ferma restando la conformità del tirocinio professionalizzante agli standard di competenza definiti con gli Assistenti di Tirocinio.
   b) Il Coordinatore Didattico di Sezione entra di diritto nel Consiglio Didattico del Corso di Studio.
9. I Tutor Professionali, se presenti, sono nominati dal Consiglio Didattico su proposta del Direttore delle strutture accreditate per l'attività di tirocinio, tra il personale appartenente al profilo professionale proprio del Corso di Studio e/o in possesso di requisiti di studio e professionali coerenti con la funzione didattica attribuita.
   a) Il Tutor Professionale se presente orienta e assiste gli studenti lungo tutto il periodo dei tirocini, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutandoli a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esperienze dei singoli.

10. Su proposta del Coordinatore Didattico di Sezione possono essere nominati dal Consiglio didattico Assistenti di Tirocinio, in possesso di adeguati requisiti professionali e didattici.
    a) Gli Assistenti di Tirocinio contribuiscono alla creazione di un contesto di tirocinio adeguato che faciliti l'apprendimento, l'accoglienza e l'integrazione dello studente.

Il Corso di Studio è supportato da un Gruppo di Gestione della Qualità nominato annualmente dal Consiglio Didattico su proposta del Presidente e costituito sulla base delle indicazioni annualmente emanate dall'ANVUR nell'ambito della Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA) che si occupa degli aspetti legati alla Autovalutazione annuale e ciclica della Qualità della Didattica.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Il Corso di Studio si avvale del supporto amministrativo del Dipartimento e di quello della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia.
2. Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Gli uffici della Segreteria studenti si trovano in Via Ferrata 5, Pavia. Il sito è consultabile alla pagina: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/segreteria-studenti/segreteria-studenti-di-facolta/segreteria-di-medicina-e-chirurgia.html
3. Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: http://cor.unipv.it.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Le attività formative e l'organizzazione del Corso di Laurea sono contenute nella Scheda Unica Annuale del Corso di studio presente nella Banca Dati ministeriale e reperibile al link: https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2018SUA04418.pdf.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso della laurea triennale in infermieristica/ostetricia, o del diploma universitario di infermiere/ostetrica o infermiere pediatrico o di altro titolo equipollente abilitante all'esercizio della professione di infermiere/ostetrica, richiesto dalla normativa vigente, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo.
2. L'accesso al Corso di Studio è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264 del 2 agosto 1999. Il numero di posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'ammissione al Corso di Studio avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definite annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicati in apposito bando emanato dall'Ateneo. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in

Scienze Infermieristiche e Ostetriche è richiesto il possesso di un'adeguata preparazione nelle discipline professionali e di cultura generale

Requisiti curriculari

Per i professionisti in possesso della laurea nella classe SNT/1 o L-SNT1 non sono previsti debiti formativi; possono inoltre accedere i candidati in possesso del titolo abilitante conseguito con i Diplomi Universitari ed altresì i candidati in possesso del Diploma di Infermiere Professionale e Ostetrica, conseguito con il precedente Ordinamento non Universitario, riconosciuto titolo equipollente.

Sono ammesse iscrizioni in presenza di debiti formativi relativi ai requisiti curriculari.

Eventuali debiti formativi saranno colmati durante o inizio del corso di studi pianificando un piano di studi personalizzato, concordato con il Direttore delle Attività Didattiche e/o il Tutor professionale che collabora alle attività didattiche di coordinamento del corso.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. **Crediti Formativi Universitari (CFU)**

a) L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

b) Il Corso di Studio prevede 120 CFU complessivi, articolati in due anni di corso, di cui 30 da acquisire in attività formative (tirocinio), finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.

c) Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, ai sensi del DIM 08/01/2009. La frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è determinata dall'ordinamento didattico anche in relazione alla normativa vigente.

d) Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
   - 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
   - 8 ore dedicate a lezioni interattive, ossia caratterizzate da un approccio didattico del tipo "Problem Solving";

I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica.

2. **Calendario didattico**

a) Il Calendario è pubblicato nel sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia (http://www-med.unipv.it) ed è redatto nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo.

b) Il calendario del Corso di Studio si articola come segue:
   - l'anno accademico inizia il 1° Ottobre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo;
   - i periodi di lezione si distribuiscono in due semestri, in alternanza con i periodi dedicati agli esami, e ai tirocini professionali;

c) L'orario delle lezioni, il calendario degli appelli e delle prove finali vengono pubblicati secondo le scadenze SUA.

3. **Esami di profitto**

a) Gli esami di profitto si svolgono esclusivamente nei periodi stabiliti dall'art. 36 del Regolamento Didattico di Ateneo.
b) Il numero annuale degli appelli d'esame non deve essere inferiore a sei, distribuiti in tre sessioni nel corso dell'anno. La distanza tra 2 appelli successivi nella stessa sessione d'esame non deve essere, di norma, inferiore alle 4 settimane, per quanto previsto all'art. 13 comma 1, lettera f). Le sessioni d'esame di norma non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche ufficiali, né con altri che possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività, fatto salvo quanto previsto alla lettera e) del comma 3).
c) Le sessioni d'esame si suddividono in regolari e di recupero secondo il seguente schema:
   - sessione regolare febbraio - marzo (2 appelli);
   - sessione regolare giugno - luglio (2 appelli);
   - sessione di recupero mese di settembre e mese di dicembre (2 appelli).
d) Per gli studenti ammessi sotto condizione all'anno accademico successivo può essere previsto un appello aggiuntivo entro la data di recupero dei CFU indicata all'art. 10, comma 2, lettera a).

4. **Esame di Laurea**

a) Le sessioni di laurea sono 2 nell'arco dell'Anno Accademico (una autunnale e una di recupero permanente).

L'esame di Laurea consiste nella presentazione e dissertazione di un elaborato di Tesi.

Art. 8 – Piani di studio

1. Piano di Studio

a) Il Piano di Studio standard è annualmente definito dal Consiglio Didattico del Corso di Studio.
b) Il Piano di Studio standard prevede l'acquisizione di conoscenze di complessità crescente durante i due anni di corso secondo il percorso formativo riportato nell'Allegato n. 1. In sintesi il Piano formativo comporta:

1° anno finalizzato a fornire i modelli concettuali e metodologici delle 4 aree di competenza del laureato magistrale:

1. Area della ricerca - metodi della statistica medica e sociale, per la ricerca sperimentale e tecnologica, informatica, di analisi critica della letteratura, metodologia della ricerca e di una pratica sanitaria basata sulle evidenze.
2. Area della Formazione- Logica e Filosofia delle Scienze Infermieristiche e Ostetriche; ampliamento dei Fondamenti Teorico-Disciplinari e approfondimenti Bioetici e Deontologici. modelli teorici di didattica e pedagogia speciale
3. Area del management - principi e metodi di economia e programmazione sanitaria, Organizzazione dei servizi territoriali, approfondimenti di diritto amministrativo e del lavoro, Farmacoeconomia, applicazione dei Fondamenti Metodologici ai Problemi dell'Assistenza Infermieristica-Ostetrica.
4. Area di Promozione della Salute ed Assistenza di Comunità- principi di Epidemiologia, sociologia dei processi culturali e comunicativi. Intervento Infermieristico/Ostetrico nella Comunità. Concetti di Genetica, Medicina del lavoro e Medicina Legale.

2° anno finalizzato ad applicare e contestualizzare i modelli teorici e le metodologie apprese nelle 4 aree di competenza del laureato magistrale e con specifico riferimento ai futuri contesti lavorativi:

1. Area della ricerca - analisi di studi della ricerca organizzativa, pedagogica e clinico-professionale, ponendo l'attenzione sugli outcome di salute della persona, legati all'assistenza infermieristica e ostetrica, alla produzione di prove di efficacia nell'assistenza infermieristica/ ostetrica e successivo allenamento alla deduzione delle implicazioni per la pratica Infermieristica/ Ostetrica.

2. Area formativa - Progettazione, programmazione e gestione di sistemi formativi sanitari di base e avanzati specifici delle professioni infermieristiche e ostetriche, orientata ai problemi prioritari dell'assistenza infermieristica e ostetrica, e delle attività di educazione continua. Approfondimenti della Psicologia Sociale e dei gruppi

3. Area del management - approfondimento delle strategie di direzione e gestione dei servizi professionali e sanitari in base a criteri di efficienza ed efficacia, di gestione delle risorse umane, di progettazione degli strumenti di integrazione organizzativa e di valutazione della qualità delle prestazioni.

4. Area disciplinare/Area Biomedica- approfondimento di rilevanti processi assistenziali infermieristici e ostetrici al fine di progettare modelli innovativi e a forte impatto sulla qualità dell'assistenza per gli utenti.

Sono previsti momenti formativi finalizzati a costruire un project work per il miglioramento di un problema professionale rilevante per la pratica infermieristica/ostetrica.

c) Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dall'Allegato 1, potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria della classe e dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
Il piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio Didattico, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio.
d) Nel Piano di Studi è consentito aggiungere per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari (CFU).
e) Gli insegnamenti soprannumerari del Piano di Studi, al massimo tre insegnamenti, possono appartenere all'offerta formativa anche delle Lauree Magistrali, nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite. All'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, allo studente è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in soprannumero.

2. Studenti part-time

a) Con riferimento al Decreto Rettorale n. 818/2013 del 15 maggio 2013 relativo al "Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale", il Corso di Studio in Scienze Infermieristiche e Ostetriche non dà al momento la disponibilità ad accogliere studenti con impegno a tempo parziale e pertanto non è previsto un Piano di Studio per tale tipologia di studenti.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti percorsi per il conseguimento del doppio titolo di laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Obbligo di frequenza

a) Lo studente è tenuto a frequentare per almeno il 75% di ogni attività didattica prevista dal curriculum.

b) La frequenza viene verificata dai docenti, dai Tutor Professionali, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio Didattico.
c) L'attestazione di frequenza per il tirocinio viene apposta su apposita modulistica, sulla base degli accertamenti effettuati.
d) Lo studente che, nel corso dell'anno accademico, non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ciascun Insegnamento sia nei confronti della frequenza, che nel conseguimento degli obiettivi formativi, nel successivo anno accademico sarà iscritto, anche in soprannumero, come ripetente, con l'obbligo di frequenza degli Insegnamenti per i quali non abbia ottenuto l'attestazione.
e) La posizione sotto condizione, di cui al successivo comma 2 lettera d), comporta altresì la frequenza regolare delle attività didattiche e di tirocinio dell'anno di corso cui lo studente risulta iscritto in posizione condizionale.

2. Sbarramenti e propedeuticità

a) Possono effettuare il passaggio all'anno successivo di corso in posizione regolare gli studenti che abbiano superato almeno gli esami di profitto relativi allo sbarramento previsti dal Piano di Studio, per il relativo anno di corso, entro il 20 Dicembre di ogni anno.
Lo studente che alla sessione di settembre risulti senza l'attestazione di frequenza dei corsi di insegnamento del proprio anno di iscrizione dovrà iscriversi come ripetente all'anno accademico successivo.

b) Per sbarramento si intende l'impossibilità a proseguire il percorso curriculare nel rispetto dell'acquisizione di una conoscenza di base sequenziale prevista dal Piano di Studio per la mancata attestazione di frequenza ai corsi di insegnamento o per non aver superato tutte le prove previste dal Piano di Studio come propedeutiche per il passaggio al successivo anno di corso.

Propedeuticità

c) Per propedeuticità si intende l'obbligo di sostenere alcuni degli esami di profitto presenti nel Piano di Studio, nel rispetto della logica consequenzialità dettata dalla comprensione ed acquisizione delle competenze necessarie per affrontare insegnamenti più complessi ed approfonditi, come deliberato dal Consiglio Didattico del Corso di Studio.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel Piano di Studi è consentito l'inserimento di 6 CFU a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere gli insegnamenti a libera scelta:
    a) tra quelli proposti nel Piano di Studio standard deliberato annualmente dal Consiglio didattico (Allegato 1). In tal caso il Piano di Studi è approvato d'ufficio;

Art. 12 – Stage e tirocinio

a) Durante i due anni del Corso di Studio, lo studente è tenuto a sperimentare l'applicazione di metodologie manageriali, professionali, formative e di ricerca nel proprio campo specifico, attraverso esperienze formative ad esse orientate. Il tirocinio si propone di fornire allo studente opportunità per sviluppare le competenze previste dal profilo del laureato magistrale.
b) I 30 CFU riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente, per raggiungere le competenze professionali core previste dal rispettivo Profilo Professionale.

c) Le attività tutoriali sono finalizzate a sostenere i processi di preparazione, rielaborazione e riflessione delle esperienze, in parte calendarizzate (sessioni di briefing, di debriefing, con la presentazione e discussione di progetti-report), in parte definite dallo studente per colloqui con i Tutor Professionali.
d) Per acquisire i CFU dedicati alle attività di tirocinio, gli studenti dovranno presentare un progetto di tirocinio, secondo le indicazioni fornite in aula.
e) Al termine del Corso, una Commissione, certifica il livello di apprendimento raggiunto nel biennio con le esperienze di tirocinio e laboratorio, esprimendo una valutazione in trentesimi con modalità di esame che prevede la presentazione e discussione dei progetti/report.
f) In caso di valutazione complessivamente negativa del percorso, questo dovrà essere ripetuto interamente.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. **Esami di profitto**

a) Ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano didattico del Corso di Studio si conclude con un esame di profitto, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico.
b) L'esame di profitto prevede un voto espresso, di norma, in trentesimi e si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento. Per le Abilità linguistiche è prevista l'idoneità.
c) Sono ammessi all'esame gli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza.
d) La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.
   - Le valutazioni formative (prove in itinere) intendono rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di determinati contenuti. Possono anche verificare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti.
   - Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
e) Per gli insegnamenti costituiti da più moduli è possibile prevedere l'organizzazione di prove parziali, fermo restando che la valutazione complessiva dell'apprendimento dello studente deve avvenire attraverso una prova d'esame integrata che dà origine alla registrazione di un solo esame.
f) Le valutazioni conseguite nell'ambito delle prove in itinere e nelle prove parziali hanno validità di un anno solare.
g) Non è previsto il salto d'appello.

2. Conoscenze linguistiche

a) Il piano di studio prevede l'accertamento delle abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti professionali specifici.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Prova Finale

a) Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i CFU relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Piano di Studio in vigore.
b) Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU Previsti dal Piano di Studio, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio.
c) La prova finale, prevede ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, la redazione e dissertazione di un elaborato scritto, ed è organizzata secondo il calendario stabilito dal Consiglio di Corso.
d) La prova finale è costituita:
   - dalla redazione e dissertazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, sotto la guida di un Relatore (docente del corso); è prevista la possibilità di correlatori (interni o esterni al corso).
e) La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri:
   - pertinenza tematica
   - livello di approfondimento
   - rigore scientifico
   - contributo critico del laureando
   - accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica
   - significatività della tematica sviluppata
   - qualità della bibliografia.

   Il punteggio finale di Laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è formato dalla media ponderata rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto, e dal punteggio attribuito alla discussione della tesi fino ad un massimo di 7 punti (vedi criteri).
f) Per quanto non altrimenti dettagliato nel presente regolamento didattico, si rimanda agli artt. 41, 42 e 43 del Regolamento didattico di Ateneo. E' prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese.

2. Commissioni per la prova finale

a) La Commissione per la prova finale risulta composta da 7 membri, nominati dal Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su delega del Direttore di Dipartimento e su proposta del Presidente del Consiglio didattico, di cui, almeno quattro debbono essere Professori o Ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti impartiti nel Dipartimento o nella Facoltà o mutuati da altri Dipartimenti dell'Ateneo.
   I Relatori di tesi non sono componenti della Commissione quando non nominati dal Magnifico Rettore quali componenti della Commissione all'interno del numero previsto di cui sopra.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Il Consiglio didattico può convalidare il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate fino a un massimo di 12 CFU (art. 14 della Legge 240/2010) tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale del Corso di Studio. In particolare:
   a) per conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 12 CFU;
   b) per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Riconoscimento CFU

a) Eventuali crediti acquisiti in pregresse carriere di studio, potranno essere riconosciuti sulla base di quanto stabilito dall'articolo 49 del Regolamento didattico di Ateneo.

b) Lo studente che effettua un Passaggio o un Trasferimento, può richiedere alla Segreteria Studenti il riconoscimento dei CFU acquisiti in Corso di Studio precedenti, depositando una dettagliata documentazione che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto, i CFU maturati nonché i programmi dei corsi sostenuti.

c) Una apposita Commissione Didattica nominata dal Corso di Studio sulla base della documentazione fornita, effettuerà per ciascun caso una valutazione che tenga in considerazione:
   - i CFU acquisiti;
   - il contenuto delle attività formative svolte e la loro coerenza con il Piano formativo vigente;
   - la quantità dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti nell'ambito delle attività formative previste nel Corso di Studio;
   - la comparazione con le attività svolte e quelle previste dal Corso di Studi.

d) La Commissione redigerà una relazione dove saranno riportate le motivazioni favorevoli o contrarie al riconoscimento dei CFU acquisiti, formulando eventuali integrazioni per il raggiungimento dei CFU previsti per ogni singola attività. La relazione sarà poi discussa in Consiglio Didattico che provvederà alle delibere.

2. Passaggi e trasferimenti

a) La richiesta di passaggio da un diverso Corso di Studio del medesimo Ateneo o il trasferimento da parte di altro Ateneo, presuppongono il superamento della prova di ammissione e la collocazione in posizione utile nella graduatoria per quanto riguarda l'iscrizione al 1° anno di corso.

b) Per i trasferimenti ad anni successivi al primo gli interessati sono tenuti ad attenersi a specifiche disposizioni pubblicate pagina internet della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (http://www.unipv.eu/site/home/matricole2017_magistrale/articolo6003.html).

La richiesta di trasferimento da altro Ateneo ad anni successivi al 1° del medesimo Corso di Studio, è subordinata:

- al numero di posti disponibili per ciascun anno opportunamente pubblicato sul sito di Ateneo
- alla congruità della carriera di studio fino a quel momento seguita con i piani didattici del Corso di Studio in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Didattico Generale di Ateneo
- ai CFU acquisiti
- alla votazione media degli esami
- eventuali ulteriori requisiti annualmente definiti dal Consiglio Didattico

b) Il Consiglio Didattico, sentito il parere della Commissione Didattica, delibererà in merito stilando una graduatoria.

c) Nel caso in cui il trasferimento o passaggio dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio delle Professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

3. Obsolescenza crediti formativi e/o criteri di riconoscimento in caso di rinuncia o decadenza.

Obsolescenza crediti formativi

a) I crediti formativi conseguiti sugli insegnamenti caratterizzanti "TAF B" presenti nel Piano di Studi (Allegato 1) sono considerati obsoleti dopo 4 anni dall'iscrizione al Corso di Studio, se lo studente non ha conseguito il titolo di laurea. Lo studente è tenuto pertanto a riacquisirli secondo le indicazioni del Consiglio Didattico.

b) Trascorso tale termine, l'obsolescenza dei CFU non viene applicata nel caso in cui lo studente abbia sostenuto regolarmente tutti gli insegnamenti previsti e difetti solo della tesi.

Sospensione della frequenza

c) Per quanto concerne la sospensione della frequenza si rimanda all'art. 22 del Regolamento Studenti.

Criteri di riconoscimento in caso di rinuncia o decadenza

d) Per quanto attiene i criteri di riconoscimento in caso di rinuncia o decadenza si fa riferimento al comma 2 del presente articolo.

4. Decadenza dallo status di studente

a) Lo studente iscritto viene considerato decaduto secondo quanto stabilito all'art. 31 del Regolamento Studenti.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Lo studente che intenda seguire un periodo di studi presso una Università o Istituto di Formazione Universitaria Straniero dovrà acquisire preventivamente il parere della Consiglio didattico, che ne valuterà la congruenza rispetto agli obiettivi formativi prefissati per lo specifico profilo professionale.
2. Il "Learning Agreement" o il "Training Agreement" sono i documenti che definiscono il progetto delle attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il Corso di Studio. La possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il "Learning Agreement" o il "Training Agreement", che vengono firmati per approvazione dal docente designato dal Dipartimento di riferimento

come Referente per le attività di studio svolte all'estero. E' responsabilità del Referente accertarsi della coerenza del "Learning Agreement" o del "Training Agreement" con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

3. L'equivalenza del programma didattico degli insegnamenti da seguire all'estero con quello di insegnamenti previsti dal Corso di Studio, deve essere preventivamente approvata dal docente titolare con dichiarazione scritta.
4. Al termine del periodo di studi all'estero, lo studente presenterà al Consiglio didattico la certificazione delle attività svolte per il riconoscimento dei crediti, corredata del programma degli stessi attestato dal docente straniero, per la conversione dei voti in trentesimi e per l'individuazione di eventuali integrazioni.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. L'ammissione ad anni successivi è subordinata alla disponibilità del contingente.
2. Verificata tale disponibilità, l'ammissione sarà vincolata al riconoscimento dei CFU relativi all'esame di tirocinio o agli esami di profitto propedeutici per il passaggio al successivo anno di corso di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) e i).

Art. 19 – Certificazioni

1. Verranno prese in considerazione le certificazioni linguistiche internazionali per il riconoscimento dei CFU relativi alle Abilità linguistiche.